

ASSOCIAZIONE
“MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO DI AIUTO DI CETRARO
SORGENTE DI VITA ONLUS”

STATUTO

TITOLO I – IDENTITA'

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione di volontariato Onlus denominata “**Movimento per la vita e Centro di Aiuto alla Vita (MPV/CAV) di Cetraro – Sorgente di Vita onlus**” da ora in avanti denominata “Associazione” con sede in Cetraro (Cs) , Corso San Benedetto n. 6 e aderente al Movimento per la Vita Italiano ed alla Federazione Regionale per la Vita Calabria . L'Associazione potrà istituire sedi operative e ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione che non ha scopo di lucro, è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni non riconosciute.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di specifici aspetti organizzativi.

TITOLO II- SCOPO

ARTICOLO 3

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente specifici tipi di intervento sulla base di rapporti di ascolto, di dialogo personale e di condivisione dei problemi, creando premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere liberamente accolta.

1) L'Associazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale ed ha ce scopo la promozione e la difesa della Vita Umana, fin dal suo concepimento e fino alla morte naturale, e della famiglia quale luogo primario alla umanizzazione delle persona e della società.

2) L'Associazione realizza iniziative volte al servizio, al sostegno, alla promozione ed allo sviluppo della famiglia quale luogo primario alla umanizzazione della persona e della società in conformità alla visione cristiana della famiglia proposta nel messaggio evangelico e nell'insegnamento del Magistero della Chiesa. Pertanto, l'Associazione esplica attività (Istruzione-Formazione-Assistenza Sociale-Supporto Psico-pedagogico) in favore di genitori, ragazzi, adolescenti,giovani,aiutandoli con precisi percorsi formativi, a scoprire i valori fondamentali per l'essere umano.

3) L'Associazione promuove l'educazione alla procreazione responsabile con l'insegnamento dei metodi naturali per aiutare i giovani a conoscere la propria fertilità e il valore della corporeità e gli sposi a vivere responsabilmente la sessualità.

4) L'Associazione è un luogo per l'organizzazione ed il sostegno di iniziative idonee a promuovere concretamente il “**Diritto alla Vita**”. Tra di esse, assume particolare rilevanza la realizzazione del Co. 1, art. 1 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 nel quale si afferma che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio”.

In particolare, l'Associazione si propone l'aiuto alla maternità e paternità difficile prima e dopo la nascita del bambino, intendendo per maternità e paternità difficile anche quei fattori soggettivi,individuali, psicologici ed esistenziali che possono indurre la madre, il padre, il medico a scegliere la distruzione dell'esistenza umana già concepita, cioè l'aborto procurato.

In concreto, tra questi tipi di intervento:

•consulenza di carattere medico,clinico specialistico,psicologico,legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;

- ospitalità alle gestanti in difficoltà presso famiglie ed istituti laddove il parto possa avvenire in condizioni di sicurezza e di serenità;
- aiuto domestico nei casi di necessità;
- assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se diversamente abili o portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post-natale;
- azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna;
- contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
- ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo.

L'Associazione si propone inoltre di:

- promuovere la creazione di strutture di accoglienza per famiglie bisognose e madri sole;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana come l'aborto e la contraccezione, la procreazione artificiale e le manipolazioni genetiche, la mentalità contraccettiva e la sterilizzazione, l'eutanasia, cercando di operare per il loro effettivo superamento;

L'Associazione potrà avvalersi anche :

- dell'opera di esperti e consulenti quali: assistenti sociali, ostetrica, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie esistenti, per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- delle associazioni di volontariato e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini dei Centri di Aiuto alla Vita;

5) In quanto Movimento per la Vita, l'Associazione si propone di:

- promuovere, sia a livello individuale che nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l'arco dello sviluppo fino alla morte naturale;
- promuovere la crescita della persona nell'ambiente naturale di una stabile famiglia;
- riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporre in qualunque fase del suo sviluppo;
- perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo è da considerare ogni legislazione abortista;
- costruire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi delle proprie attività promozionali ed ogni contributo di enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nelle sue sfere di azione.

6) Per conseguire lo scopo sociale, l'associazione può organizzare, anche con il concorso di altri Enti, in Italia o all'Estero, scuole di formazione per genitori, centri di servizi alla vita, corsi di formazione per persone da specializzare nei vari ambiti della pastorale familiare (corsi prematrimoniali – educazione alla maternità e paternità responsabile con insegnamento dei metodi naturali); cicli di conferenze, di lezioni e attività simili; può compiere ogni altra azione o iniziativa culturale che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità umane e sociali assunte come proprie e comunque finalizzate all'affermazione di una autentica cultura della famiglia e della vita.

7) Se necessario ai fini dell'attuazione dello scopo sociale, l'Associazione potrà organizzare, anche in collaborazione con Università e altri Enti specializzati, ricerche mediche, psicologiche, giuridiche, pedagogiche e simili, con eventuale pubblicazione degli studi.

8) Per i fini suddetti essa può provvedere a pubblicazioni sulla famiglia e sulla vita, stampare pubblicazioni periodiche e bollettini, collane ed opuscoli. Può servirsi di ogni mezzo della comunicazione sociale come filmati, video cassette, dischi, cassette ed altro.

9) L'associazione può bandire concorsi o istituire borse di studio su temi attinenti al proprio scopo sociale, formando graduatorie e riservandosi di pubblicare le opere pervenute.

10) Nell' ambito dello scopo sociale l'Associazione potrà adoperarsi per la formazione di una biblioteca specializzata consultabile dai soci e collaboratori e da visitatori interessati.

11) Nello svolgimento della propria attività di volontariato, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite di personale volontario.

Tuttavia, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III – RISORSE

ARTICOLO 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, di Enti Ecclesiastici, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di Organismi Internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25 maggio 1995;

h) rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le quote e i contributi sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 5

L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno, con conseguente redazione annuale del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

TITOLO IV – ADERENTI

ARTICOLO 6

Sono aderenti all'associazione tutti coloro che hanno raggiunto il 18° anni di età e che, condividendone i principi ispiratori e le finalità, sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta, ad insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli aderenti sono tenuti ad impegnarsi attivamente nell'ambito dell'Associazione per realizzare gli scopi.

Si esclude la temporaneità della partecipazione dell'aderente alla vita associativa.

La domanda di iscrizione deve essere redatta per iscritto e sottoscritta personalmente all'aspirante aderente. Deve contenere espressa dichiarazione di adesione, senza riserve, ai principi ed alle finalità dell'Associazione e di impegno all'osservanza delle norme di cui al presente Statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'inosservanza delle modalità stabilite dall'art. 7, rende la domanda irricevibile.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Non possono essere aderenti coloro che aderiscono già ad associazioni o movimenti aventi finalità contrastanti con quelli dell'Associazione o, comunque, le persone che svolgono attività in contrasto

con i principi ispiratori e le finalità dell' Associazione.

ARTICOLO 8

Ciascun aderente ha diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato a recedere dall'Associazione.

Ciascun aderente è tenuto all'osservanza delle norme nel presente Statuto e dei deliberati degli organi associativi; a concorrere all'attuazione di questi ultimi e a contribuire, secondo le proprie possibilità, allo svolgimento dell'attività e/o al sostegno finanziario dell'Associazione, in particolare attraverso il pagamento della quota di adesione e della quota annuale, determinate dal Consiglio Direttivo. E' tenuto, altresì, a rispettare i diritti e la personalità degli altri aderenti e ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso;
 - b) decesso;
 - c) mancato pagamento della quota associativa per più di 2 anni;
 - d) atti o comportamenti difformi all'identità associativa;
 - e) la divulgazione di notizie apprese nell'espletamento di attività presso l'Associazione stessa;
 - f) mancato rispetto dello Statuto, delle deliberazioni degli organi statutari nonché dei valori ideali in cui si riconosce l'Associazione;
 - g) atti o comportamenti accertati che possono arrecare un pregiudizio anche solo morale alla Associazione;
 - h) assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria).
- Ciascun aderente può recedere dall'Associazione notificando la propria decisione per iscritto: il recesso ha effetto immediato e l'aderente recedente ha l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

L'eventuale riammissione dell'aderente decaduto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'aderente recedente, deceduto oppure che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della Associazione stessa. Esso non potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote, statuendosi che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

ARTICOLO 9

L'Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO V – ORGANI

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti All'Associazione.

Essa è presieduta e convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno – per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) – e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quello della mail o quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in

proprio o per delega;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi di presenti,

E' ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ha i seguenti compiti.

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio preventivo;

d) approvare il bilancio consuntivo;

e) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;

f) stabilire l'ammontare delle quote associative dei contributi a carico degli aderenti;

g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Nel caso in cui siano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea più di due proposte sullo stesso argomento e nessuna di esse riporti la maggioranza dei voti espressi, si procede ad una seconda votazione all'esito della quale risulta approvata la proposta che abbia riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 12

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere presentate al Presidente 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea da uno degli organi o da almeno 10 aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori (membri di diritto) e da 3 a 7 membri elettivi che vengono eletti dall'Assemblea.

Il numero dei membri elettivi è deciso dall'Assemblea prima di ogni elezione.

Il Consiglio direttivo elegge democraticamente nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 volte l'anno e quando faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, la riunione deve avvenire entro 15 giorni da ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 3 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dalla mail o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

d) assumere l'eventuale personale retribuito;

e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti

Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

ARTICOLO 14

Il presidente è eletto dal Consiglio ed ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firmando gli atti ed i documenti dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) appone la propria firma nelle operazioni di carattere patrimoniale-finanziario; a puro titolo esemplificativo, sono tali gli ordini di acquisti, i mandati di pagamento, l'emissione di assegni e altri titoli di credito ed ogni altro contratto in genere;
- e) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e di necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla stessa per la ratifica nella sua prima riunione;
- f) in caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito, fino alla cessazione della causa di impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i membri del Consiglio Direttivo.

Se il Presidente eletto è un Sacerdote è imprescindibile di Nulla Osta del Vescovo.

Nel caso in cui intenda rassegnare le dimissioni della carica, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'esame delle dimissioni e per l'eventuale elezione del nuovo Presidente.

In caso di decadenza, morte o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente o, in mancanza, il membro più anziano del Consiglio Direttivo, convoca, entro 30 giorni dalla decadenza, dalla morte o dal verificarsi della causa di impedimento permanente, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 15

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Spetta al Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente, tenere i verbali delle Assemblee.

ARTICOLO 16

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Spetta al tesoriere tenere la contabilità e i libri associativi (- libro dei soci, libro giornale, libro degli inventari, verbale dei Revisori); emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; tenere la cassa.

Per i rapporti bancari e finanziari la firma del Presidente è congiunta a quella del Tesoriere.

ARTICOLO 17

Il Consulente Etico viene nominato e revocato dal Vescovo. Lo sceglie tra i Presbiteri operanti nella stessa zona pastorale sentito il Consiglio Direttivo. Il suo compito è non solo di ordine morale, ma anche spirituale nei confronti dei soci e degli utenti. Il Consulente Etico partecipa ai lavori dell'Associazione, nonché alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di ispezione.

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice in seduta ordinaria. Dura in carica 3 (tre) anni, dal giorno della sua elezione fino al suo rinnovo. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente. Decide inappellabilmente come arbitro amichevole tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sulla fedeltà alla natura e agli scopi dell'Associazione e dirimere le questioni relative all'interpretazione autentica dello Statuto. Tutti i soci, pertanto, sono tenuti a rispettare le decisioni del Collegio dei Probiviri prese collegialmente a maggioranza semplice.

TITOLO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 20

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996 (Agenzia del terzo settore), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 21

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 22

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà "secondo equità" e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti ed in caso di disaccordo la nomina sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Paola.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, si rinvia alle norme giuridiche vigenti in materia.